

Pubblicato il 27/07/2020

N. 00795/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2020, proposto da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato **[REDACTED]**, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Tricase, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Anastasia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: XXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 17175 del 5 novembre 2019 del Comune di Tricase – Area Servizi Socio culturali, in riscontro a istanza del 25 ottobre 2019;
- del parere negativo espresso dall'Ufficio Accreditamenti dell'Area Politiche per la Promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica e accreditamento, comunicato con nota prot. n. AOO-151/472 del 15 gennaio 2015, pervenuta a mezzo racc. a.r. in data 20 gennaio 2015;
- di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente, in particolare:
 - della delibera n 1800 del 31 luglio 2018 della ASL di Lecce;
 - della nota prot. N. AOO_151/1641 del 13 febbraio 2017 avente ad oggetto “Adozione dell’atto deliberativo del fabbisogno triennale delle strutture riabilitative psichiatriche ai sensi della DGR n. 2711/2014. Sollecito”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tricase, della Regione Puglia e della ASL di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La società ricorrente espone:

- a) di aver chiesto al Comune di Tricase, con istanza del 15 maggio 2014, l'autorizzazione a realizzare una struttura destinata a Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dotata di n. 14 posti letto, anche sul

presupposto che l'immobile destinato all'esercizio dell'attività in oggetto godrebbe tuttora dell'accreditamento conferito con D.D. n. 166 del 23 giugno 2008 della Regione Puglia;

- b) che il Comune, ai sensi dell'art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992, investiva la Regione della prescritta verifica di compatibilità, che la Regione rendeva, in termini negativi, con D.D. del 15 gennaio 2015, ritenendo che il fabbisogno residuo di 11 posti letto per la ASL di Lecce non giustificasse la realizzazione della CRAP e che, comunque, tale fabbisogno potesse 'utilizzarsi' per soddisfare, almeno in parte, le esigenze di cui al Regolamento Regionale n. 18 del 2014 (cioè per i pazienti autori di reato);

- c) che la vicenda sfociava in un contenzioso giudiziario che terminava con sentenza del Consiglio di Stato n. 4187 del 4 settembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza del T.A.R. Lecce n. 991/2016 (resa sul ricorso n.r.g. 923/2015), si dichiarava l'inammissibilità del ricorso in primo grado proposto dalla società istante, in quanto rivolto contro la verifica regionale di compatibilità, quest'ultima da qualificarsi come atto endoprocedimentale che si inseriva nel procedimento amministrativo che avrebbe dovuto essere concluso dal Comune;

- che, a seguito di tali pronunce del G.A., la società ricorrente avrebbe compulsato l'Ente locale al fine di terminare il procedimento;

- che il Comune, con l'impugnata nota prot. n. 17175 del 5 novembre 2019, comunicava l'esito negativo del procedimento, giusta nota del competente dipartimento della Regione Puglia del 18 gennaio 2016 - prot. A00_151/411/2016, che esprimeva parere negativo di compatibilità (nota regionale prodotta dalla Regione Puglia in atti in data 23 gennaio 2020).

2) Di tale esito negativo si duole la società ricorrente, la quale denuncia eccesso e sviamento di potere, manifesta contraddittorietà nonché assoluta mancanza o insufficienza della motivazione, violazione ed errata interpretazione di norma di legge, azione discriminatoria nei confronti della società ricorrente e difetto di imparzialità.

3) Il ricorso è infondato per quanto di seguito si osserva.

3.1) Con un primo profilo di doglianza, la ricorrente, posto che la pregressa vicenda giudiziaria non avrebbe eliso il potere del Comune di provvedere sull'istanza della ricorrente, sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con il precedente accreditamento conferito con D.D. n. 166 del 23 giugno 2008 della Regione Puglia.

3.2) La censura è infondata perché, come chiarito dalla Regione Puglia (v. memoria difensiva del 18 gennaio 2020, pagg. 15-16, e all. 5) e dalla ASL di Lecce (v. memoria del 29 maggio 2020), la ricorrente non è titolare di una struttura accreditata, in quanto essa ha unicamente la disponibilità di un immobile dove in passato era attiva una struttura gestita dalla Cooperativa "L'Adelfia", che godeva di accreditamento regionale (di cui alla cit. D.D. n. 166 del 23 giugno 2008, in all. 5 memoria regionale del 18 gennaio 2020), accreditamento che è riferito all'ente erogatore del servizio e non interessa l'immobile in quanto tale.

3.3) Ne deriva che tutte le doglianze incentrate su una presunta contraddittorietà degli atti impugnati con la precedente delibera n. 166 del 23 giugno 2008 sono destituite di fondamento.

3.4) Con ulteriore profilo di censura, parte ricorrente sostiene che vi sarebbero 102 posti letto disponibili, il che avrebbe quindi consentito un positivo riscontro alla propria istanza, che è stata invece respinta, mentre, con evidente disparità di trattamento, sarebbe stata autorizzata un'altra struttura.

3.5) Anche tale censura è infondata.

3.6) Al riguardo, il Collegio premette che non è chiaro se le doglianze della ricorrente si appuntino avverso la nota regionale n. 472 del 15 gennaio 2015 (citata nell'epigrafe del ricorso e nel suo corpo, a pag. 8, e prodotta in all. 2 memoria regionale del 18 gennaio 2020) o avverso la nota regionale n. 411 del 18 gennaio 2016, espressamente richiamata nel provvedimento comunale fatto oggetto del gravame in esame (nota prodotta dalla Regione Puglia in data 23 gennaio 2020).

3.7) In ogni caso, le motivazioni indicate dalla Regione nell'uno e nell'altro atto non sono oggetto di specifica contestazione di parte ricorrente. Infatti, dalla nota regionale del 2015 (contenente il parere negativo sulla richiesta della ricorrente di realizzare una CRAP) emerge, a tacer d'altro, l'esigenza – niente affatto contestata in ricorso – di coprire il residuo fabbisogno di 11 posti letto con CRAP destinate a pazienti autori di reato (e non risulta, come eccepito dalla Regione e non contestato da parte ricorrente, che la società istante abbia presentato una istanza per CRAP per autori di reato, v. pagg. 11-12 memoria regionale del 18 gennaio 2020); dalla nota regionale del 2016 (contenente il parere negativo sulla richiesta della ricorrente per la realizzazione di un centro residenziale terapeutico per minori per 10 posti letto e di un centro semiresidenziale terapeutico per minori per 20 posti letto) emerge che il fabbisogno sarebbe stato comunque soddisfatto dalle richieste presentate da altri soggetti da preferire alla ricorrente. Rispetto alle motivazioni specificate nella citata nota regionale non si scorge, in ricorso, la minima censura.

3.8) Va da sé che nessuna disparità di trattamento può lamentare la ricorrente ai propri danni, non avendo avuto, la stessa, nemmeno la premura di fornire al Giudice gli indici d'illegittimità degli atti impugnati; conseguentemente, non può trovare ingresso alcuna domanda risarcitoria, peraltro formulata in modo del tutto generico da parte ricorrente.

3.9) Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso va respinto.

4) Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune, della Regione e della ASL e si liquidano nella misura di cui in dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti del soggetto controinteressato, che non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Tricase, della Regione Puglia e della ASL di Lecce, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, per ognuno dei tre enti.

Nulla sulle spese nei confronti del soggetto controinteressato, non costituitosi in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO